

ACCORDO

Stipulato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. t), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150

TRA

MORRIS L. GHEZZI A.D.R. S.R.L., *Organismo di Mediazione iscritto al nr. 1130 presso il Ministero della Giustizia*, in persona del Legale Rappresentante Avv. Patrizia Altomano, con sede in Milano (MI) C. Vacani 2, P.IVA: 13483770965, qui di seguito brevemente denominato "MORRIS GHEZZI",

E

FONDAZIONE AEQUITAS ADR con sede legale in Corso Re Umberto n. 77 Torino P.IVA IT10426520010 iscritta nel registro degli organismi di mediazione al n. 5 in persona del Tesoriere e Responsabile della procedura Avv. Paolo Lannutti di seguito, anche definita come: "*Aequitas ADR e/o Aequitas*".

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 149/2022, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione sia tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che l'art. 6 comma 1 lett. t del D.M. n. 150/2023, sancisce l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri Organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al Responsabile del Registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito;
- che è interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- che l'obiettivo, che il presente accordo vuole perseguire, è il seguente: la collaborazione reciproca fra Aequitas e MORRIS GHEZZI per la gestione delle procedure di mediazione che debbano essere svolte fuori dall'area di competenza territoriale propria di ciascuno Organismo;
- che, pertanto, l'Organismo di mediazione Aequitas ADR e MORRIS GHEZZI intendono condividere le proprie strutture, il proprio personale e i propri Mediatori, al fine di consentire ai clienti di avvalersi delle rispettive sedi principali e secondarie, ed eventualmente anche dei Mediatori iscritti nei rispettivi elenchi, per l'espletamento dei tentativi di mediazione da svolgersi nell'ambito dei circondari di Tribunale ove sono poste le suddette strutture;
- che, con la sottoscrizione del presente Accordo, non si costituisce alcun nuovo soggetto giuridico e ciascuno resta in esclusiva nel proprio territorio di competenza, come unico punto di riferimento per la gestione di procedure di mediazione civile. Il tutto nel rispetto dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'immagine proprie di ciascun Organismo.
- che ai fini del presente accordo sono individuate tre soluzioni distinte e differenti di collaborazione

come meglio verranno descritte nel prosieguo, a seconda che la procedura di mediazione si svolga in via telematica mediante collegamenti da remoto, in forma “mista” ovvero in presenza fisica delle parti e degli avvocati presso le sedi dell’Organismo ospitante;

- che il presente accordo di reciprocità sarà comunicato da entrambi gli Organismi al Ministero della Giustizia;

Tutto ciò premesso

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa unitamente alle sedi principali ed operative, del personale e dei Mediatori messi in condivisione.

**ART. 2
DEFINIZIONI**

Organismo referente – l’Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Protocollo di Intesa, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo competente – l’Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall’Organismo referente;

Sede locale – una sede operativa dell’Organismo che opera in località diversa dalla propria sede principale;

**ART. 3
OGGETTO DELL’ACCORDO**

1. Oggetto del presente Accordo è la condivisione reciproca, fra Aequitas ADR e MORRIS GHEZZI, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, ad oggi, Aequitas ADR ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di MORRIS GHEZZI

CITTA’	INDIRIZZO	CIRCONDARIO TRIBUNALE	SEDE
CODOGNO	VIA DANTE ALIGHIERI N.15	LODI	SECONDARIA
NOVARA	VIA TORNIELLI 12	NOVARA	SECONDARIA
SANDIGLIANO (BI)	VIA GARIBALDI N.5 C/O SANTO STEFANO RELAIS SPA HOTEL	BIELLA	SECONDARIA
MARTINA FRANCA (TA)	VIA TARANTO N. 89 - A – PALAZZINA N. 47	TARANTO	SECONDARIA

PAVIA	VIA PAOLO GORINI 15	PAVIA	SECONDARIA
-------	------------------------	-------	------------

Ad oggi MORRIS GHEZZI, ha le seguenti sedi accreditate presso il Ministero che mette a disposizione di AEQUITAS ADR

CITTA'	INDIRIZZO	CIRCONDARIO TRIBUNALE	SEDE
Milano	Via C. Vacani 2	Milano	Principale
Gallarate	Piazza San Lorenzo 4	Busto Arsizio	Secondaria

ART. 4 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

1. In virtù del presente Accordo, AEQUITAS ADR e MORRIS GHEZZI potranno ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di mediazione presso la sede dell'Organismo competente, come fosse una propria sede locale.
2. L'Organismo competente, quindi mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto, anche i propri Mediatori.
3. AEQUITAS ADR e MORRIS GHEZZI si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.
4. Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo che l'ha generata.
5. Entrambi gli Organismi hanno la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa e si impegnano a tenerla in essere per tutta la vigenza del presente atto.

ART. 5 REGOLE OPERATIVE

1. Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo referente decide se gestire la relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore (Ipotesi A) o con un Mediatore dell'Organismo competente (Ipotesi B) o presso una propria sede se questo viene richiesto dalle parti e dai propri avvocati, indicando solo la sede dell'Organismo competente nei propri verbali ma non utilizzando di fatto la sede di quest'ultimo (Ipotesi C).
2. L'Organismo referente protocolla l'istanza e ne trasmette una copia immediatamente – e, comunque, entro e non oltre un giorno lavorativo – all'Organismo competente, indicando contestualmente almeno due date utili per il primo incontro, nel rispetto dei termini di legge, e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.
3. Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo referente la presa in carico del procedimento per quanto di propria competenza indicando la data prescelta per il primo incontro informativo e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.
4. Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo referente può inviare la convocazione in

mediazione alla parte o alle parti chiamate, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura.

5. Nell'ipotesi C, l'Organismo referente comunica solo l'avviso di convocazione all'Organismo competente per opportuna conoscenza ma nessuna attività deve essere espletata da quest'ultimo.

Art. 6

TIPOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELLE MEDIAZIONI. TELEMATICHE, MISTE E IN PRESENZA

A seguito degli adempimenti di cui all'art. 5 le procedure di mediazioni potranno svolgersi secondo tre differenti scenari:

- telematiche
- miste
- in presenza

A) Mediazioni Telematiche

Ai fini del presente accordo per mediazioni telematiche si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte totalmente da remoto mediante collegamenti in videoconferenza, dove cioè nessun soggetto coinvolto (parti, avvocati, mediatore etc) è presente fisicamente presso la sede dell'Organismo competente. Le mediazioni telematiche, ferma restando la competenza territoriale come individuata dalla parte istante, verranno gestite interamente dall'organismo referente.

Le procedure di mediazione in cui nessuna parte invitata abbia depositato la propria formale manifestazione di voler partecipare nei modi e tempi previsti dal regolamento dell'organismo referente, verranno svolte telematicamente.

B) Mediazioni miste

Ai fini del presente accordo per mediazioni "miste" si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte con la presenza fisica di uno o più soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etc.) presso la sede dell'organismo territorialmente competente, mentre uno o più soggetti (parti, avvocati, mediatore) sono collegati telematicamente da remoto.

In tal caso l'organismo referente si impegna a comunicare alla sede dell'organismo competente per territorio che la mediazione si svolgerà in forma mista, specificando quali soggetti saranno presenti fisicamente presso la sede territorialmente competente e quali saranno invece collegati da remoto.

L'organismo referente si obbliga altresì a comunicare ai soggetti che si collegheranno da remoto e alla sede competente per territorio la piattaforma telematica da utilizzare e il link di collegamento.

L'organismo referente metterà inoltre a disposizione dell'organismo competente tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare.

L'organismo competente, ricevuta la comunicazione di cui sopra, dovrà nominare un proprio mediatore affinché partecipi fisicamente nella data fissata e presso la sede competente per territorio, al primo incontro di mediazione ex art. 8 comma 1 d.lgs. 28/2010.

L'organismo competente si impegna a garantire un idoneo collegamento telematico in videoconferenza con i soggetti collegati da remoto.

Salvo differenti accordi, tutti i collegamenti da remoto dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la piattaforma indicata dall'organismo referente i cui costi resteranno a carico di quest'ultimo.

Terminato il primo incontro ex art. 8 comma 1 d.lgs. 28/2010 e salvo che non si tratti di un semplice rinvio dello stesso, l'organismo competente si impegna a comunicarne l'esito quanto prima a quello referente, inviando copia del processo verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle indennità di mediazione eventualmente dovute dalle parti.

Conclusa la mediazione l'organismo ospitante si impegna ad inviare all'organismo referente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti.

C) Mediazioni in presenza

Ai fini del presente accordo per mediazioni "in presenza" si intendono quelle procedure di mediazione che vengono svolte con la presenza fisica di tutti i soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etc.) presso la sede di Aequitas ADR territorialmente competente.

In tal caso l'organismo referente si obbliga a comunicare alla sede competente per territorio che la mediazione si svolgerà in presenza.

L'organismo referente metterà inoltre a disposizione dell'organismo competente tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare.

L'organismo competente, ricevuta la comunicazione di cui sopra, dovrà nominare un proprio mediatore affinché partecipi fisicamente nella data fissata e presso la sede competente per territorio, al primo incontro di mediazione ex art. 8 comma 1 d.lgs. 28/2010.

Terminato il primo incontro ex art. 8 comma 1 d.lgs. 28/2010 e salvo che non si tratti di un semplice rinvio dello stesso, l'organismo competente si impegna a comunicarne l'esito quanto prima a quello referente, inviando copia del processo verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle indennità di mediazione eventualmente dovute dalle parti.

Conclusa la mediazione l'organismo ospitante si impegna ad inviare all'organismo referente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti.

ART. 7 COMPETENZE ECONOMICHE

1. Per tutte le procedure di mediazione attivate in virtù e nei limiti del presente accordo, si applicano le tariffe dell'Organismo referente secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Per ogni procedura di mediazione svolta telematicamente l'organismo referente si impegna a corrispondere all'organismo ospitante i diritti di segreteria versati dalla parte invitata.
3. Per ogni procedura di mediazione mista o in presenza come sopra descritto l'organismo referente si impegna a corrispondere a quello ospitante: l'80% delle indennità di mediazione (**oltre il primo incontro**) ivi inclusi gli eventuali aumenti previsti dalle tariffe, qualora la mediazione sia svolta da un mediatore scelto tra quelli dell'organismo ospitante o il 20% qualora la mediazione sia svolta da un mediatore dell'organismo referente (**oltre il primo incontro**) .
4. In tutti i casi di miste o in presenza, all'organismo ospitante verranno riconosciute le spese di avvio (**spese avvio + spese primo incontro**) versati dalla parte invitata mentre le spese di avvio (**spese avvio + spese primo incontro**) corrisposte dalla parte istante rimarranno sempre di competenza dell'organismo referente.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che al di fuori dei casi sopra indicati nessuna altra somma ed alcun titolo potrà essere pretesa, né da parte dell'organismo referente né da quello ospitante.
6. Il pagamento degli importi sopra indicati avverrà ogni tre mesi e solo in relazione alle procedure dichiarate chiuse (primo incontro con esito negativo, esito negativo mancato accordo, esito positivo accordo raggiunto).

ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il presente Accordo è a tempo indeterminato. Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dato un preavviso di 30 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione che avverrà a mezzo lettera raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale), raccomandata con ricevuta a mano o posta elettronica certificata.

ART. 9 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto e comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra i Mediatori, Aequitas ADR e MORRIS GHEZZI dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto Torino-Milano 04/06/2024

Aequitas ADR

MORRIS GHEZZI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta lettura, le parti approvano espressamente gli articoli n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Aequitas ADR

MORRIS GHEZZI
